

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: dott.ssa Rosalba Monasteri

Debitore: Varsallona Stefano

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

La sottoscritta Dott.ssa Rosalba Monasteri, nata a Torino, il 12/06/1984, C.F.: MNSRLB84H52L219X, domiciliata presso il proprio Studio in Torino, Via Vitaliano Donati n. 14, PEC: rosalba.monasteri@odcec.torino.legalmail.it iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 3536

premessato che

- il sig. Varsallona Stefano nato a Chivasso il 21/12/19877, residente in [REDACTED], codice fiscale VRSSFN87T21C665F (da ora anche semplicemente "debitore"), ha depositato in data 05/05/2023 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi del Canavese per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 83/2023 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 13/05/2023 veniva nominata dal Referente dell'O.C.C. del Canavese quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 16/05/2023 la sottoscritta ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Torino;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, è stato iscritto al numero progressivo 296, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 20/04/2021;
- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- 1- Finanziamento Findomestic-IFIS;
- 2- Attestazione residenza storica VARSALLONA;
- 3- Finanziamento AGOS;
- 4- Assegno a titolo di cauzione per la Cooperativa di Vittorio;
- 5- Sentenza affido minori;
- 6- Finanziamento FIDITALIA N. 1;
- 7- Finanziamento FIDITALIA N. 2;
- 8- Sentenza di condanna COOPERATIVA DI VITTORIO;
- 9- Intimazione pagamento tassa di registro;
- 10- Utenze TIM ed ENI;
- 11- Estratto di ruolo per mensa;
- 12- Accordo restituzione AGOS;
- 13- Finanziamento INTESA SAN PAOLO;
- 14- Atto di pignoramento KRUK;
- 15- Debito Regione Piemonte;
- 16- Precisazione Debito Soris;
- 17- Pignoramento SORIS;

18- Busta paga;

19- Stato di Famiglia;

20- Precisazione debito AGOS;

21- Precisazione debito INTESA SANPAOLO;

22- Precisazione debito FIDITALIA;

23- Precisazione debito KRUK;

24- Precisazione debito FINDOMESTIC-IFIS;

25- Autocertificazione beni VARSALLONA;

26- Libretto auto;

27- Certificazioni uniche anno 2024/2023/2022;

28- Autocertificazione non presentazione dichiarazione dei redditi.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento.

La sottoscritta ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

- 1) VARSALLONA Stefano – C.F. VRSSFN87T21C665F, nato a Chivasso (To) il 21/12/1987;
- 2) SALAMON Giuliana – C.F. SLMGLN62P47B960E, nata a Caselle Torinese (To) il 07/09/1962.

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig Varsallona Stefano, sono riconducibili alla crisi familiare sfociata poi nella separazione dalla compagna, Sig.ra NINO SANCHEZ Lisset Cecilia, avvenuta nel 2019. Dalla relazione – durata dal 2006 al 2019 – nascevano nel 2008 e nel 2017 i due figli minori, Thomas e Lavinia Aurora.

Il tutto nasce nel 2008 quando il Sig. Varsallona sottoscriveva un finanziamento di euro 5.000,00 tra capitale ed interessi con findomestic per l'acquisto di un pc da condividere in famiglia ed avere una liquidità disponibile per le necessità della famiglia. Nel periodo tra il 2013 ed il 2014 la compagna veniva licenziata. Da allora sino alla separazione non trovava più un'occupazione stabile pertanto il ricorso al credito si rendeva necessario (nel 2013 AGOS e nel 2016 INTESASANPAOLO). Il debitore però, dipendente a tempo indeterminato, con una retribuzione di circa euro 1.400,00-1.500,00 mensili, non riusciva da solo a far fronte al complessivo fabbisogno familiare, anche se con fatica riusciva a tenere in regolare pagamento i finanziamenti.

Per contenere i costi, il debitore e la compagna andavano ad abitare presso la mamma del debitore e nello stesso periodo domandava un finanziamento ad AGOS (erogato per l'importo di euro 28.853,67 - oggi ad euro 47.470,00 per il cumulo degli interessi) per poter fare dei lavori di adeguamento dell'abitazione e rendere la casa accogliente per i bambini.

Nel 2018 la madre del debitore restituiva allo stesso una somma pari all'ammontare dei lavori eseguiti di circa euro 20.000,00, il quale veniva accreditato sul conto cointestato con la ex compagna. Di questa somma, nello stesso anno, il debitore utilizzava l'importo di euro 2.465,00 richiesto a titolo di cauzione dalla Cooperativa Di Vittorio proprietaria dell'immobile in cui la famiglia sarebbe andata ad abitare in locazione in Mappano. La residua somma veniva quasi interamente utilizzata dall'allora compagna per comprare un'auto che avrebbe intestato solo a sé stessa e per spese familiari. Il debitore, che allora aveva buoni rapporti con la signora Nino Sanchez, nulla opponeva all'utilizzo del conto corrente cointestato fidandosi, appunto, della stessa.

Nel 2019 il debitore, a seguito della separazione dalla propria compagna, abbandonava la casa familiare. In ragione degli accordi presi per la regolazione dell'affido dei minori, la ex compagna restava ad abitare presso l'immobile condotto in locazione unitamente ai figli minori. Gli accordi prevedevano altresì che il debitore versasse ai figli un contributo al mantenimento di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%.

Sempre nel 2019 il debitore per far fronte parzialmente ai finanziamenti sottoscritti in costanza di convivenza, al mantenimento ed alle spese straordinarie dei bambini, per poter acquistare un'autovettura (occorre sottolineare che la ex compagna si era intestata l'auto comprata con i soldi del conto corrente cointestato) e pagare le spese legali per il procedimento relativo all'affido dei minori, sottoscriveva con FIDITALIA due finanziamenti con cessione del quinto della retribuzione per euro 283 e 284 mensili. Si trattava di un rifinanziamento con estinzione del precedente finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza nel 2016.

Nel 2020 il debitore veniva escluso dalla Cooperativa Di Vittorio e decadeva dalla qualità di assegnatario dell'alloggio ex casa familiare per grave morosità. Il debitore apprendeva che la ex compagna, rimasta ad abitare nella casa familiare, non corrispondeva il canone di locazione e le relative spese. Nel 2021 la Cooperativa Di Vittorio promuoveva nei confronti del debitore (unico titolare del contratto) un giudizio per il recupero degli arretrati e dell'indennità di occupazione ottenendo in data 10.03.2021 una sentenza di condanna al pagamento di euro 15.661,52 oltre oneri di legge sulle spese legali. Il debitore veniva condannato al pagamento di canoni di locazione impagati per euro 5.512,90 e al pagamento di un importo per indennità di occupazione per euro 7.681,69. Perveniva anche allo stesso un'intimazione di pagamento per il versamento della tassa di registro della sentenza di condanna che, a carico solidale delle parti, il sottoscritto non è stato e non è tutt'ora in grado di pagare. La ex compagna, non trovando una soluzione abitativa alternativa, rimaneva nell'alloggio sino al 2022, non pagando nemmeno le utenze sempre intestate al Sig. Varsallona.

Occorre anche indicare che il debitore apprendeva che, pur corrispondendo regolarmente il mantenimento ai minori, la ex compagna non versava gli importi dovuti per la mensa dei bambini, maturando un debito di euro 346,51 che poi è riuscito a saldare.

Nel 2020 il debitore, rimasto l'unico a pagare il precedente finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza con AGOS nel 2013, otteneva un accordo di restituzione rateale e sottoscriveva quindi cambiali per un numero complessivo di 360 per la restituzione di complessivi 27.977,31 euro.

Il debitore, avendo alcune rate insolute di un finanziamento sottoscritto in costanza di convivenza nel 2016 con INTESA SANPAOLO, su suggerimento dell'Istituto Bancario sottoscriveva sempre nel 2020 un nuovo finanziamento di complessivi euro 25.440,21 e capitale euro 16.831,89. Con questa soluzione gli era stato prospettato di poter estinguere i finanziamenti del 2016 e 2019 ed avrebbe quindi avuto nuova liquidità. In realtà, di questo finanziamento del 2020 al sottoscritto residuavano circa euro 3.000,00. Tale somma, unitamente alla somma di euro 1.000,00 presente sul conto corrente veniva trattenuta dall'Istituto Bancario per coprire una scopertura derivante da una circostanza di *vishing* occorsa al debitore. Infatti lo stesso aveva subito il prelievo fraudolento dal conto corrente a causa della risposta ad un messaggio sms. L'Istituto Bancario, prima aveva coperto la somma, poi l'aveva chiesta in restituzione. Non residuava quindi alcuna liquidità. Inoltre, dalla disamina della centrale rischi, il sottoscritto ha anche appreso che il finanziamento del 2016 con INTESA SANPAOLO sarebbe ancora a debito di euro 332,00. Il finanziamento del 2020, regolarmente pagato sino al 2022, non estingueva quello del 2016.

Nel 2023 il debitore riceveva il pignoramento presso terzi da parte della società KRUK, cessionaria di un credito da parte di UNICREDIT. Tale pignoramento genera ancora oggi una trattenuta di euro 200,00 sulla

retribuzione. L'importo richiesto da UNICREDIT è relativo ad una carta che originariamente era stata emessa da AUCHAN ed in possesso alla famiglia dal 2010 per acquisti alimentari. Ad utilizzarla era l'ex compagna ed ha lasciato uno scoperto che il debitore ha appreso solo in un secondo momento.

Il debitore nel periodo tra il 2020 ed il 2023 maturava anche debiti con la Regione Piemonte e con SORIS. In data 10.07.2024 SORIS ha notificato atto di pignoramento presso il datore di lavoro.

Attualmente il debitore ha una retribuzione netta in busta di circa 800 euro.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari sopra esposte, sommate alla mala fede della ex compagna, hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione prodotta dal Sig. Varsallona, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e dei propri figli che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Esame delle posizioni debitorie:

	Creditore	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C. Modello Canavese	€ 2.684,00	Spese in prededuzione
2)	SORIS – Tassa automobilistica	€710,64	Debito privilegiato
3)	REGIONE PIEMONTE – Tassa auto	€ 378,19	Debito privilegiato
4)	AGOS DUCATO	€ 27.676,31	Debito chirografario
5)	INTESA SANPAOLO	€ 16.858,02	Debito chirografario
6)	FIDITALIA	€ 34.587,00	Debito chirografario
7)	KRUK (UNICREDIT) ex carta Auchan	€ 5.302,94	Debito chirografario
8)	FINDOMESTIC ceduto a IFIS NPL	€ 5.252,91	Debito chirografario
9)	SORIS – Sanzioni Amministrative	€ 6.178,32	Debito chirografario
10)	COOPERATIVA DI VITTORIO	€15.760,19	Debito chirografario

11)	TIM – utenze	€ 161,02	Debito chirografario
12)	ENI – utenze	€ 499,58	Debito chirografario

Il totale dei debiti ammonta ad € 113.365,12 di cui € 1.088,83 trattasi di debiti privilegiati ed € 112.276,29 trattasi di debiti chirografari. Inoltre vi sono spese in prededuzione (compenso OCC Modello Canavese) per € 2.684.

Per FIDITALIA è in essere la cessione del quinto dello stipendio per un totale di € 567 mensili, ossia € 283 per un contratto ed € 284 per il secondo contratto.

Per KRUK ex UNICREDIT è in essere un pignoramento che genera una trattenuta sulla retribuzione di € 200,00 mensili.

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Beni immobili

Il debitore non ha beni immobili intestati

Beni mobili registrati

Il debitore è proprietario di un'autovettura Citroen C4 targata [REDACTED] immatricolata [REDACTED], di valore inferiore ad € 1.600 e di uno scooter 125, anno 2010, targa [REDACTED], di valore prossimo allo zero.

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Il debitore dichiara di non aver compiuto alcun atto dispositivo di beni di proprietà negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

L'unica entrata del debitore è il suo stipendio.

Egli è infatti dipendente dal novembre 2004 della Ditta L.I.M. S.R.L. con sede in Mappano (To), con uno stipendio medio di circa € 1.400.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

I) Sig. Varsallona Stefano (debitore)

II) Sig. ra Salamon Giuliana (mamma)

Il debitore inoltre ha due figli minori con la ex compagna, non residenti con lui, ma per i quali è stata emessa sentenza di mantenimento.

Le indicative spese familiari mensili sono le seguenti:

Dettaglio spese	Media mensile
Riscaldamento	€ 80
Utenze (energia elettrica, acqua, telefono fisso, cellulare)	€ 150
Assicurazione automobile	€ 40
Bollo automobile	€ 12
Abbigliamento	€ 70
Spese ed esami medici	€ 100
Spese alimentari	€ 200
Manutenzione auto	€ 60
Gasolio auto	€ 80
Mantenimento ai minori	€ 350
Spese straordinarie ai minori	€ 100
Imprevisti	€ 100
TOTALE SPESE	€ 1.342

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento del debitore per un ammontare di circa € 1.342 e della situazione reddituale sopra descritta, il debitore non è in grado di sostenere i finanziamenti concessi.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 2.684 ed afferiscono totalmente al compenso per l'OCC.

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-*bis* d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

1.12. Esposizione della proposta

Alla luce di quanto sovraesposto, la proposta del debitore è quella di pagare il proprio debito nella misura sotto indicata, avvalendosi di quota parte del TFR (80%) di cui ha richiesto un anticipo e precisamente di € 24.765. Tale importo potrebbe essere a disposizione entro quattro mesi dalla sentenza di accoglimento del piano.

KRUK ha attivo un pignoramento presso terzi esteso tanto alla retribuzione, quanto al TFR. Con la proposta il debitore intende utilizzare integralmente il TFR richiesto e domanda pertanto al Giudice di consentire lo svincolo delle somme dello stesso ai fini della proposta contestualmente alla sospensione delle trattenute sia di KRUK, sia di AGOS, sia di SORIS (laddove fossero assegnate somme).

La proposta elaborata dal debitore è la seguente:

- A) Pagamento saldo dell'importo integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura quantificati complessivamente in € 2.684. La somma verrebbe accantonata sul conto dedicato per i pagamenti ai creditori;
- B) La somma dei debiti complessivi sino ad ora noti è pari ad € 113.365,12. Il debitore propone pertanto di corrispondere la somma di € 22.081 (quindi al netto delle spese in prededuzione) ai creditori privilegiati e chirografari nel rispetto delle cause di prelazione. L'importo proposto sarebbe quindi pari a circa il 20% del debito totale.

Il pagamento dei rispettivi creditori verrebbe così eseguito: saldo integrale dei creditori con privilegio mobiliare di € 1.088,83 e pagamento dei creditori chirografari con la residua somma di € 20.992,17, nella misura quindi del 18% circa (coefficiente di distribuzione 0,18696886).

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Debito residuo proposto
AGOS DUCATO	€ 27.676,31	Chirografario	€5.174,61
INTESA SAN PAOLO	€ 16.858,02	Chirografario	€3.151,92
FIDITALIA	€ 34.587,00	Chirografario	€6.466,69
KRUK (UNICREDIT)	€ 5.302,94	Chirografario	€991,48
FINDOMESTIC/IFIS NPL	€ 5.252,91	Chirografario	€982,13
SORIS	€ 710,64	Privilegio	€ 710,64
SORIS	€ 6.178,32	Chirografario	€1.155,15
REGIONE PIEMONTE	€ 378,19	Privilegio	€378,19
COOPERATIVA DI VITTORIO	€ 15.760,19	Chirografario	€ 2.946,66
TIM	€ 161,02	Chirografario	€ 30,11
ENI	€ 499,58	Chirografario	€ 93,41
TOTALE	€ 113.365,12		€22.081,00

Al di là delle possibili contestazioni dei creditori, la percentuale di recupero è significativa (integrale per i privilegiati e 18% circa per i chirografari). I pagamenti di cui al presente piano consentono un soddisfacimento, per quanto parziale, dei crediti esistenti in un tempo ristretto.

L'alternativa liquidatoria non sarebbe preferibile, assente un patrimonio immobiliare e mobiliare prontamente liquidabile.

Quindi la soluzione proposta rappresenta l'unica efficacemente e prontamente attivabile.

1.13. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.14. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Torino, 7 ottobre 2024

*(Firma del gestore)
digitale*

ALLEGATI :

- 1) Allegato n. 1 – Nomina gestore Monasteri Rosalba;
- 2) Allegato n. 2 – Accettazione nomina Monasteri Rosalba